



**Francesco Zanchini di Castiglionchio**

(già professore ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di  
Teramo, Facoltà di Giurisprudenza)

**Gesù davanti a Pilato.**

**Rilievi procedurali su un caso di legalizzazione di linciaggio ecclesiastico<sup>1</sup>**

*Jesus before Pilate.*

*Procedural remarks on a case of legalisation of ecclesiastical lynching<sup>1</sup>*

**ABSTRACT:** The Author wants to reconsider the trial of Jesus through a double critical grid: that of elimination by lynching of those who, by causing scandals, have cracked, regardless of any guilt, the certainties of the group (model dating back to immemorial times, and expression of pagan myths), and that of the execution of the death sentence issued by the great Sanhedrin of Jerusalem against the Nazarene, subject to adequate control by the Roman *praetor* (limited, however, only to the conditions of its admissibility by the imperial system). The discussion proceeds by underlining the full autonomy in merit of the confessional verdict, which the execution power accessed as a mere formal verification of the existence of conditions of public order considered indispensable by the State system. On the side-lines, the Author takes the opportunity to highlight how these precautions have become less and less renounceable over time, in face of the recurrent ecclesiastical claim to re-propose in new forms the ancestral logic of the ritualized lynching of dissenting members.

**SOMMARIO:** 1. All'origine (antropologica) del problema: tra scandalo e linciaggio rituale - 2. Competenza confessionale (legalmente pacifica) sull'accusa - 3. (*intermezzo*) Parallelismi tra linciaggio e scomunica - 4. (*segue*) Natura giuridica dell'intervento di Pilato. Una lezione di laicità.

### **1 - All'origine (antropologica) del problema: tra scandalo e linciaggio rituale**

Non c'è un solo modo di porsi di fronte a chi ha cominciato seriamente a incrinare gli equilibri, che in un gruppo si sono sedimentati nel tempo secondo un assetto coeso di opinioni, di pregiudizi, di comportamenti, ispirati a un ventaglio di valori condivisi, in posizione di dipendenza

---

<sup>1</sup> Contributo non sottoposto a valutazione – Article not peer evaluated.



reciproca sia quanto a compatibilità/coerenza, sia quanto a gerarchia tra essi riconosciuta dalla tradizione.

In una linea antropologica recente quanto autorevole<sup>2</sup>, si sostiene che l'attività di chi esercita una funzione critica sugli assetti esistenti in un gruppo consiste nella determinazione di linee di faglia nelle certezze correnti nel gruppo stesso. Secondo la metodica praticata in questa linea di indagine, il nome che queste crepe culturali - suscettibili di erodere criticamente la compattezza di un gruppo strutturato - assumono, è quello di "scandalo".

Di fronte a tale fenomeno, quando esso sia stato lasciato libero di procedere oltre un certo segno, viene ritenuto sempre meno evitabile, gradualmente, il crescere d'una reazione aggressiva degli ambiti più influenti del gruppo, che dallo scandalo si avvertano colpiti con particolare precisione diagnostica.

Secondo la tesi antropologica considerata, sarebbe anzi inevitabile un momento oltre il quale, venendo in questione l'omeostasi del gruppo, vi si coalizzerebbe un nucleo aggressivo fautore di un attacco decisivo al soggetto disturbatore della tranquillità sociale. La crisi conseguente potrebbe essere forse superata, ma solo se in posizione gerarchica fossero predisposti all'uopo strumenti di integrazione del dissenso capaci di cogliere in esso un'occasione di rafforzamento, anziché di indebolimento degli equilibri del sistema. Senza di che, sarebbe inevitabile il crescere di una reazione interna sempre più estesa e frenetica, intesa vuoi alla distruzione, vuoi alla espulsione catartica dell'elemento disturbatore dell'insieme<sup>3</sup>.

Nella medesima linea antropologica, si propone un quadro stratificato dei modelli di trattamento del fenomeno secondo una ipotetica tavola storiografica, nella quale l'èvo primordiale rivelerebbe come dominante l'utilizzo del mito come fonte giustificatrice dell'assassinio rituale dell'innovatore, in quanto celebrazione sacra - nelle forme catartiche della lapidazione - del ristabilimento dell'armonia sociale: obiettivo sociale del rito, al di fuori del quale rimarrebbe priva di senso ogni considerazione relativa alla colpa, o all'innocenza della vittima (e qui

---

<sup>2</sup> R. GIRARD, *Je vois Satan tomber comme l'éclair*, Grasset & Fasquelle, Paris, 1999, *passim* (2<sup>a</sup> edizione italiana a cura di G. FORNARI, *Vedo Satana cadere come la folgore*, Adelphi, 2001).

<sup>3</sup> Appartiene invece a una fase ovviamente più tarda (e politicamente più matura) la leggenda paleoromana di Tarpea, precipitata a furore di popolo in Roma, dalla rupe omonima, dopo un processo sommario per alto tradimento in favore dei Sabini: per un motivo dunque razionale, estraneo alla dimensione del mito.



la protesta disattesa di Antigone anticipa il 'Compianto' di Giotto, o la 'Sepoltura' di El Greco). A questa fase originaria avrebbe fatto poi seguito l'apparire di cicli più complessi di dinamica politica espressi dal sostituirsi, alle anteriori modalità di ricostruzione della coesione comunitaria, quella di processi trans-tribali, creati opportunamente nel passaggio verso formazioni politiche ad architettura più articolata, dotate pertanto di mezzi di qualificazione e d'integrazione del dissenso consoni alla loro struttura più moderna, adattabile quindi a un contesto in cui la "buona fede" della vittima (di tutte le vittime!) avrebbe finalmente acquisito centralità.

Nella linea evolutiva della diffusione a oriente della potenza romana<sup>4</sup>, l'incontro con il fenomeno teocratico di Israele - già incluso a forza nell'ecumene ellenistica - mette lo *jus gentium* a una prova di resistenza inedita, giocata mediante l'utilizzo di potentati contigui gemmati dalla dissoluzione di imperi anteriori, in rapporto di alleanza dialettica col potere sacerdotale arroccato nel Tempio di Erode: poteri entrambi, però, legalmente sottoposti alle magistrature imperiali. È sullo sfondo di questa complessità di contesto che si svolge il così detto

---

<sup>4</sup> Sul ruolo giocato da Pilato nel "caso Gesù" la mole della letteratura prodotta è inversamente proporzionale a quella delle fonti effettivamente disponibili a una consultazione diretta! Sarà consentito allora, a un anziano canonista, di tentare anch'egli di contribuire, dal proprio punto di vista epistemologico, a un dibattito pur decisamente sterminato. Oltre tutto, lo stato evolutivo del moderno diritto processuale ci pone ormai in un contesto di udienza rigidamente documentata; mentre il processo che abbiamo di fronte si svolge bensì per tesi contrapposte, ma all'interno di in rito materiato davvero di quella oralità e di quella concentrazione, che per noi moderni sono ormai oggetto più di retorico rimpianto, che di effettivo stimolo a una resa meno formalizzata della dialettica giudiziaria. A partire quindi dall'idea bettiana della storicità del soggetto conoscente, non sembra forse da escludere l'utilità di un ulteriore contributo alla ermeneutica dei fatti che, nella prima metà del I° secolo dell'era volgare, si svolsero in Gerusalemme, capitale della Giudea, quando venne portato a conoscenza del governatore romano pro-tempore l'esito capitale di un processo che si era svolto -di fronte al gran Sinedrio sacerdotale, assiso nell'esercizio dei suoi poteri di autodichia- nei confronti di tale Gesù Nazareno, imputato di reati strettamente connessi con le prerogative confessionali dell'organo giudicante. Il fatto che di un caso del genere non ci fossero precedenti derivava verosimilmente dalla circostanza che, nel quadro di recenti direttive senatorie inerenti al governo di alcune province trasmarine ritenute "difficili" dell'ecumene imperiale, in epoca recente era stato introdotto il divieto, per le giurisdizioni "etniche", di portare a effetto condanne capitali senza previo nulla osta del governatore romano competente. L'innovazione non pregiudicava, per sé, l'autonomia di un giudice ecclesiastico come quello autore della sentenza *de qua*; ma ne sottoponeva a controllo imperiale l'esecuzione, come qui, non senza verosimiglianza, si sostiene che la fattispecie proponesse all'intervento di Ponzio Pilato.



processo a Gesù (o Yesu), profeta apparso “al tempo del re Erode”<sup>5</sup>, “quando Quirino era governatore della Siria”<sup>6</sup>.

## 2 - Competenza confessionale (legalmente pacifica) sull'accusa

La scena si apre sull'accusa di bestemmia, che i ceti oggetto della polemica gesuana (prevalenti i farisei) muovono davanti al Sommo sacerdote contro il profeta galileo, seguace del Battista e come lui fortemente avverso all'esternismo rituale caratterizzante una prassi religiosa materata di un'osservanza tutta esteriore della Torà, accentuata nelle minuzie interpretative della tradizione. Accuse simili, in altre occasioni, già avevano avuto occasione di provocare la lapidazione (o altra forma di liquidazione violenta) di figure profetiche talvolta non secondarie, come lo stesso Battista - vittima dello stesso Erode chiamato invano in causa da Pilato nel nostro processo, per eccepirvi l'incompetenza territoriale del Sinedrio di Gerusalemme nei confronti di un nazareno - o come il Servo di Yahweh. Qui, però, la qualificazione di illiceità muove dalla tesi abnorme secondo cui l'imputato si sarebbe qualificato, o almeno avrebbe lasciato che i discepoli lo credessero tale, re di Israele (e dunque eversore<sup>7</sup> dell'ordine imperiale), se non addirittura “figlio di Dio” (e dunque bestemmiatore dell'unicità di Yahweh): tesi tutte da dimostrare, ma che, se supportate adeguatamente in istruttoria, avrebbero potuto consentire di ottenere di vedere sanzionata senza ambiguità, dal gran Sinedrio competente in Giudea, una sentenza di soppressione rituale dell'empio. Pretesa per altro solo apparentemente resistita dal fatto che, nella sopraggiunta fase di più stretta integrazione nell'impero delle istituzioni giudaiche, non è più permesso loro l'esercizio incontrollato di una autotutela che si espanda oltre il diritto privato, nell'ambito cioè soprattutto della repressione criminale; ma alla quale, tuttavia, la somma sanzione sacerdotale è in grado di conferire autorità determinante al fine di ottenere una pronuncia pretoria di eseguibilità della pena capitale, che una folla abilmente sobillata reclama per il reo.

---

<sup>5</sup> Mt. 2, 1.

<sup>6</sup> Lc. 2, 2.

<sup>7</sup> Donde la protesta “non abbiamo altro re che Cesare”, levata con alto grido dai sacerdoti nel pretorio e reiterata con enfasi fuori di esso, di fronte al popolo (Gv. 19, 14-15).



A ben vedere, opera in questa situazione un meccanismo collocato a metà strada tra la disciplina dei territori non autonomi e quella, più elastica per la sua delicatezza politica, dei problemi relativi al trattamento degli interessi religiosi, in un contesto di monoteismo estremamente intollerante ed esclusivo. Mentre non v'ha dubbio, formale e/o sostanziale, sul presupposto che, comunque, un procedimento formale d'accusa in sede confessionale debba precedere la decisione se eseguirne il verdetto - previo controllo di regolarità sugli atti - da parte del magistrato imperiale competente<sup>8</sup>. È la natura limitata della decisione dello Stato a evidenziare la piena autonomia della pronuncia confessionale, senza per altro smussarne la delicatezza dell'intervento sul piano delle conseguenze che quest'ultimo potrebbe sollevare, in termini di politica dell'ordine pubblico. D'altronde, su un piano di reciprocità, l'autorità sacerdotale è tenuta, dal suo canto, a motivare accuratamente le proprie conclusioni relative al caso: rendendo così il processo appena celebrato degno di adeguata attenzione del magistrato sulle prove raccolte, e sulla loro rilevanza penalistica dal punto di vista dell'ordinamento ecclesiastico. Che è quanto induce a ritenere decisiva e irrinunciabile, nell'inchiesta confessionale, la piena corrispondenza con i valori appropriati al proprio ambito di tutela; senza possibilità di ingresso, al riguardo, sia di una ingerenza nel merito della pronuncia oggetto di una richiesta di *exequatur* statale, avanzata dall'autorità religiosa ritenuta competente, sia - reciprocamente - di un'eventuale presunzione di quest'ultima di vedere le proprie motivazioni condivise dall'autorità statale sovrastante<sup>9</sup>, a tali valori necessariamente indifferente<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Siamo, ovviamente, al di fuori della *animadversio debita*, affidata al "braccio secolare" nel regime di cristianità: nella quale le due potestà opereranno in realtà come organi di un unico sistema. In proposito vale la pena di rimarcare qui, ancora una volta e seppure di volo, quanto di moderna laicità, dall'età repubblicana in poi, si prefiguri nel diritto costituzionale romano anteriore all'epoca del Dominato, alla vigilia della machiavellica soluzione di continuità costantiniana. La quale avrebbe garantito per qualche secolo ancora compattezza all'impero, insieme alle condizioni ideologiche per la sua continuazione bizantina per un ulteriore millennio: seppure però a prezzo di una drammatica rottura costituzionale, operante comunque, in Occidente (nelle diverse fasi invalse fino all'età degli assolutismi europei) al principio di laicità dello Stato e della sua legge.

<sup>9</sup> Lungi quindi dal costituire il processo ecclesiastico un mero insieme di fatti, raccolti a supporto di una proposta dell'ente esponenziale della confessione, l'autorità statale marca qui una distanza dal giudizio di merito sulla questione: che riserva all'ambito di quella che considera espressione dell'autonomia che si spetta - secondo i principi dello *jus gentium* - a ogni popolo che risulti incluso nel novero dei *socii et amici populi romani* (ho già sostenuto la tesi di questo doppio presidio pubblicistico spettante all'ebraismo



### 3 - (intermezzo) Parallelismi tra linciaggio e scomunica

A ben vedere, il modello del linciaggio finisce qui per venire in causa, in quanto assimilabile a quello della scomunica, in maniera sorprendentemente appropriata. Solo superficialmente, infatti, esso sarebbe collocabile accanto a quello dell'esilio; mentre l'apparentamento più corretto è, di contro, quello con l'*interdictio aquae et ignis*, implicante esclusione totale da ogni dimensione di convivialità e di amicizia cittadina: la morte civile. A determinare la quale tutti gli altri membri sono chiamati a collaborare con chi "scaglia la prima pietra" da una posizione di *leadership* all'interno della formazione confessionale. Anzi, è proprio costui (la liturgia ortodossa non a caso chiama *despòtes* il vescovo) a stabilire insindacabilmente chi debba esser considerato bersaglio - seppure metaforico - della "prima pietra" che lo separerà per sempre dalla comunità dei salvati, a ciascuno dei quali potrà essere d'ora innanzi inibita addirittura la frequentazione del reprobato: abbi lo come il fariseo e il pubblicano!

Nella sua perspicacia, Paolo si avvede immediatamente del rischio immanente alla ricezione nella Chiesa di uno strumento invalso nella "sinagoga di Satana"<sup>11</sup>; ma sa appena intravedere qualche possibilità di rinunciare a un *medium* invalso nell'orda (e a questa appropriato, fin dalla notte dei tempi): e passa a teorizzarne una rischiosa mascheratura terapeutica per il Nuovo Testamento, una sorta di chirurgia benefica per il gruppo - liberato dallo scandalo di una devianza - spacciandola come una misura di sicuro giovamento per la stessa vittima; relegata quale è, a tempo indeterminato, nel limbo della condotta riprovevole cui ha aderito,

---

rispetto al cristianesimo in *Evangelo, impero, cristianità. Ambiguità di un incontro*, in Atti dell'Accademia romanistica costantiniana, XIX Convegno, 2013, "Organizzare, sorvegliare, punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della Tarda Antichità"). Una autonomia limitata dal solo disconoscimento del ricorso arbitrario al linciaggio dell'imputato, ma tale da dare insormontabile consistenza decisoria alla protesta esasperata del popolo dopo la sentenza del Sinedrio, di fronte alle obiezioni dilatorie invano opposte dal magistrato, una volta elusa da Erode stesso l'eccezione di incompetenza territoriale delle autorità gerosolimitane: "Ma essi insistevano a gran voce, chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida si facevano sempre più forti" (Lc., 23, 23).

<sup>10</sup> Ragione oltre ogni dire profonda, questa, della replica finale di Pilato a Gesù: "Che cosa è la verità?" (Gv. 18, 38).

<sup>11</sup> Sul punto, ancora una volta mi persuade **G. BARBAGLIO**, "Dic Ecclesiae" (MT. 18, 15-17, 18), *Lettura storico-critica*, in P.A. BONNET e L. LOSCHIAVO (a cura di), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel Diritto comune e nel Diritto canonico*, ESI, Napoli, 2008.





dalla quale gli viene imposto di desistere, senza riserve o condizioni. Certo nobile è l'intenzione dell'apostolo, ma la generalizzazione indiscriminata del rimedio ha prodotto, dopo di lui, effetti talora disastrosi<sup>12</sup>, specie in ambienti già connotati da prassi diffuse di intransigenza persecutoria, incompatibili con la nuova alleanza<sup>13</sup> tra Dio e il popolo "riscattato dal sangue dell'Agnello": destinatario quindi di una promessa senza tempo, aperta - tra storia ed escatologia - a un Regno di comunione ineffabile e di inesauribile misericordia. Se così è, allora lo strumento (e la sua affinità con il linciaggio) va inteso come oggetto di un superamento ottativo, affidato alla storia ecclesiale successiva, dalla quale trarre - nella fraternità sinodale - modelli progressivi, sempre più conformi all'utopia delle origini. Per contro, gli sviluppi successivi, interni a una dimensione moltitudinista della *sequela Christi*, combinata con la stretta autoritaria calata sull'impero nel suo passaggio, sotto Costantino, alla fase del Dominato, non paiono essere finiti per inserirsi in un ambiente favorevole allo sviluppo di quella utopia trasformatrice; sicché, pur potendosi trovare segni autentici anche oltre Nicea<sup>14</sup>, non si può non rilevare qui un punto di non ritorno, che attraverso la Tarda Antichità approda alle durezza inaudite assunte come proprie dal ministero apostolico, con l'insistito recupero di modelli di sacerdozio veterotestamentario, avutosi con la Riforma gregoriana; recupero poi ribadito dal Tridentino nonostante (ma a livello puramente gerarchico) una considerevole ripresa della sinodalità.

#### 4 - (*segue*) Natura giuridica dell'intervento di Pilato. Una lezione di laicità

---

<sup>12</sup> "Se vi ho contristati [...] ora ne godo; non per la vostra tristezza, ma perché vi siete contristati per convertirvi; vi siete infatti rattristati secondo Dio per non essere puniti da noi. La tristezza secondo Dio genera ravvedimento che porta a salvezza e di cui non ci si pente; ma la tristezza del mondo genera la morte" (II Cor., 7, 8 ss.).

<sup>13</sup> "[...] questa è l'alleanza che contrarrò con la casa d'Israele; dopo quei giorni io darò, dice il Signore, le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Né avranno più da istruire [...] ciascuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore! Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande [...] e dei loro peccati non mi ricorderò mai più" (Eb., 8, 10 ss.).

<sup>14</sup> Espressione residua della *communio* delle origini, il can. 5 di Nicea andrà incontro a precoce desuetudine, almeno nei suoi risvolti di controllo sinodale sugli abusi dispotici di un episcopato sempre più omogeneo alla autocrazia imperiale, specie nel periodo bizantino.



Vale forse la pena, a questo punto, di domandarci in quale senso ed esercitando quali poteri si siano mossi i tentativi di Pilato di eludere la soluzione finale del dramma della Croce, aderendo alla richiesta di evitarla trasmessagli dall'improvviso coinvolgimento emotivo della moglie, Procula<sup>15</sup>. Ma lo faremmo verificandone il progressivo fallimento di fronte all'impeccabile conduzione dell'affare verso il suo esito finale da parte di un'istanza sacerdotale determinata<sup>16</sup>, mai scossa dalle reiterate eccezioni da lui sollevate nei confronti della presunta inammissibilità, o improcedibilità dell'azione penale: esercitata di contro con rigore impeccabile - sul piano formale e sostanziale - dall'autorità competente, nella comprovata logica di sempre, preordinata al linciaggio dell'eretico e del deviante.

Rimaneva infatti comunque insormontabile l'ostacolo, che all'ingresso degli espedienti prospettati *in executivis* dal magistrato per sottrarsi all'obbligo di eseguire il verdetto di condanna a morte della autorità confessionale competente, veniva opposto dalla natura stessa delle funzioni assegnategli dalla legge.

Era qui, infatti, la natura stessa (interordinamentale) del meccanismo di rinvio a un'istituzione confessionale ierocratica della decisione di merito<sup>17</sup>, a escludere la sopravvivenza residuale di poteri statali di interdizione comunque opponibili alla messa in esecuzione della pretesa punitiva espressa nella sentenza capitale emessa dal gran Sinedrio. E i poteri autorizzatori dell'esecuzione, affidati al *praetor*, non potevano certo oltrepassare la soglia della verifica - avente natura, a quel che sembra, di mera delibazione estrinseca - del ricorrere delle condizioni interne ed esterne essenziali perché un processo legale vi fosse stato, in primo luogo quanto al rispetto del principio del contraddittorio; così come per conseguire certezza che vi fosse stata garantita la sussistenza degli ulteriori requisiti minimi di ordine pubblico, come il principio della prova<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. Mt., 27, 19.

<sup>16</sup> Qua e là opportunamente colorito a misura dello stile e del coinvolgimento emotivo dei diversi narranti, il resoconto evangelico ci rimanda a momenti alti di intensa retorica forense!

<sup>17</sup> Né la conclusione muterebbe, ove il raccordo interordinamentale fosse inquadrato nella categoria del *presupposto*.

<sup>18</sup> Ancora oggi, del resto, è con riferimento a questi requisiti essenziali di giusto processo, che risulta tra noi definito il confine di ammissibilità della ricezione delle disposizioni canoniche, nella giurisprudenza costituzionale e comunitaria!





Così, nella situazione data (del tutto sorda a richiami diacronici, impensabili, ai diritti dell'uomo), rimaneva a Pilato, sconfitto il suo sfortunato tentativo di prendere le distanze dall'aggressività dei fanatici - teatralmente istigata contro l'imputato - la sola amara rivincita concessagli dalla crudeltà dei tempi, giocata in sede di rigetto dell'incidente di esecuzione mosso dal Sinedrio a proposito dell'iscrizione "il re dei Giudei", da lui fatta affiggere sul patibolo come motivo legale della condanna a morte<sup>19</sup>: mantenendo in tal modo, all'interno di un contesto di pura teocrazia sacrificale operante - ridotte al silenzio le obiezioni intese alla ricerca di una minima *ratio* di torto, o d'innocenza - il punto di laicità espresso, di fronte ai toni quasi da ordalia risonanti tra la folla<sup>20</sup>, vuoi con l'unica domanda da lui rivolta all'imputato in sede di interrogatorio<sup>21</sup>, vuoi con la propria estrema richiesta, indirizzata ai sommi sacerdoti per conoscerne gli intenti<sup>22</sup>, prima della consegna del "Re" incriminato all'ultimo supplizio: giustificato verosimilmente questo, a suo parere - a torto o a ragione - solo dal *titulus crucis* della lesa maestà, ritenuto connesso all'espletamento dei propri poteri di magistrato imperiale; e puntigliosamente fatto iscrivere, nell'esercizio dei medesimi, sopra la corona di spine del condannato.

---

<sup>19</sup> Cfr. Gv. 19, 22.

<sup>20</sup> Eloquenti mi paiono, in termini di rinvio analogico all'ordalia, da un canto l'invettiva "salvi sé stesso se è il Cristo di Dio, l'Eletto" e dall'altro l'imprecazione, simmetrica: "il sangue di costui ricada su di noi, e sui nostri figli (Lc. 25, 35; Mt. 27, 25).

<sup>21</sup> Cfr. Lc., 23, 3.

<sup>22</sup> Sul punto registrando come adeguata la già citata replica dei sacerdoti, esplicitata con enfasi senz'altro opportunistica: "non abbiamo altro re che Cesare" (Gv., 19, 14 ss.).